



TRIBUNALE DI ANCONA

Il Tribunale di Ancona, sezione prima, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Mario Vincenzo D'APRILE	PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Teresa OMENETTI	GIUDICE
Dott.ssa Manuela MARI	GIUDICE REL./EST.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15.5.2015;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel reclamo n. /15 R.G. promosso

IL CASO DA
rappresentante, con l'avv. in persona del legale
RECLAMANTE

CONTRO

Banca Spa, in persona del legale rappresentante, con l'avv. M.

T:

RECLAMATA

AVENTE AD OGGETTO

il provvedimento emesso dal Tribunale di Ancona in data 30.3.2015 nel procedimento cautelare rubricato al n.7393/2014 RG.

Con ordinanza emessa in data 30.3.2015 il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso cautelare *ante causam* presentato ex art.700 c.p.c. dalla Bartolucci Sas di contro la Banca Spa. In particolare la aveva chiesto che fosse ordinato alla Banca Spa di versarle le somme presenti nei conti correnti indicati nel ricorso – pari a euro 22.723,82 - derivanti da accrediti effettuati dai suoi clienti per il pagamento di fatture emesse dalla Sas



C., oggetto di anticipazione da parte della Banca Spa. La ricorrente indicava a fondamento del ricorso l'applicazione della disciplina in materia di concordato preventivo, in forza della quale la banca non poteva rivendicare alcun diritto su tali somme, in quanto il credito maturato in data anteriore al deposito del ricorso per concordato preventivo poteva essere soddisfatto solo in sede concorsuale, unitamente agli altri creditori; aggiungeva che la società aveva necessità di entrare immediatamente nel possesso di tali somme, poiché necessarie per la gestione dell'impresa.

Il Giudice, esaminati gli atti delle parti ricorrente e resistente, aveva rigettato il ricorso per assenza del requisito del *periculum in mora*, prescindendo quindi dalla verifica del *fumus boni iuris*.

Nel presente procedimento di reclamo la i Sas

ha riproposto le difese svolte nella prima fase del procedimento, aggiungendo che a seguito della ammissione al concordato preventivo aveva ancor maggior urgenza di disporre delle somme, dovendo essere pagati i debiti prededucibili.

Si è costituita la Banca per resistere al reclamo.

Il Collegio, letti gli atti, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Prescindendo dall'approfondimento della questione della ammissibilità del ricorso ex art.700 c.p.c. quando la pretesa ha ad oggetto un credito pecuniario (la tutela cautelare prevista dall'art.700 c.p.c. ha carattere residuale ed è esperibile solo qualora non si possa far ricorso agli strumenti cautelari tipizzati), va osservato che non è comunque ravvisabile nel caso di specie il requisito del *fumus boni iuris*.

E' documentato e non contestato che in data 12.8.2014 la Sas di ha depositato istanza di ammissione al concordato preventivo. In data 30.7.2014 la stessa società aveva presentato alla Banca Spa distinta di portafoglio commerciale per l'anticipazione, per un valore di poco superiore a 40.000,00 euro; la somma era stata accreditata sul conto corrente della società in esecuzione dei contratti bancari di conto corrente e di smobilizzo di portafoglio commerciale (castelletto su effetti sbf); successivamente al deposito del ricorso per concordato preventivo almeno una parte di tali effetti venivano pagati dai terzi debitori ceduti con accredito sul conto della società.



La Banca Spa sostiene il proprio diritto ad incamerare le somme, in esecuzione delle clausole contenute nei contratti bancari, che prevedevano la cessione dei crediti pro soluto e il patto di compensazione (doc. 5 e 6 della resistente). Di contro la Sas afferma che la

Banca Spa non ha alcun diritto a trattenere le somme pagate dai terzi debitori, in quanto nel frattempo era intervenuta la risoluzione dei contratti bancari: in particolare in data 1.9.2014 la Sas aveva comunicato con PEC il recesso.

Va ricordato che l'art.169 bis L.F. prevede la possibilità per il soggetto che ha richiesto il concordato di sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione, previa istanza di autorizzazione rivolta al Tribunale.

Nel caso di specie non è intervenuta alcuna autorizzazione in tal senso.

Né può essere condivisa la posizione della parte reclamante, la quale sostiene che non vi sarebbe stata necessità di autorizzazione alcuna, poiché lo scioglimento andrebbe qualificato come atto di ordinaria amministrazione e comunque sarebbe risultato nell'interesse della parte. Il Tribunale rileva che tale interpretazione non risulta compatibile con la disposizione normativa enunciata nell'art. 169 bis L.F.

Inoltre non può essere attribuito l'effetto di risoluzione contrattuale alla comunicazione di sospensione dalla concessione di ulteriori anticipi fatta dalla banca alla società il 26.8.2014, in quanto non si tratta di recesso con conseguente intimazione a saldare il debito esistente, bensì di comunicazione di mera sospensione di ulteriori anticipi (doc.3 della resistente).

Infine risultano estranee alla presente controversia le vicende relative a contratti bancari intestati non alla società reclamante, ma ad altri soggetti, in quanto non si ravvisano nel presente procedimento cautelare elementi sufficienti per superare la risultanza documentale dell'intestazione.

Deve concludersi quindi che alla data di effettuazione dei pagamenti da parte dei terzi debitori ceduti sul conto corrente della Sas il contratto fosse ancora efficace, con conseguente applicazione delle clausole ivi pattuite, inclusa la previsione di incameramento e compensazione da parte della banca delle somme versate dai terzi in relazione agli effetti commerciali anticipati.

Il Collegio, in proposito, ritiene di seguire l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione, enunciato da ultimo nella pronuncia n.17999/2011: "In tema di



anticipazione su ricevute bancarie regolata in conto corrente, se le relative operazioni siano compiute in epoca antecedente rispetto all'ammissione del correntista alla procedura di amministrazione controllata, è necessario accertare, qualora il correntista - successivamente ammesso al concordato preventivo - agisca per la restituzione dell'importo delle ricevute incassate dalla banca, se la convenzione relativa all'anticipazione su ricevute regolata in conto contenga una clausola attributiva del "diritto di incamerare" le somme riscosse in favore della banca (cd. patto di compensazione o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto); solo in tale ipotesi, difatti, la banca ha diritto a "compensare" il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla rilevando che detto credito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsuale ed il correlativo debito, invece, posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operante il principio della "cristallizzazione dei crediti", con la conseguenza che nè l'imprenditore durante l'amministrazione controllata, nè gli organi concorsuali - ove alla prima procedura ne sia conseguita altra - hanno diritto a che la banca riversi in loro favore le somme riscosse (anziché porle in compensazione con il proprio credito)." (conformi Cass. n.6870/1994, n.7194/1997, n.2539/1998, n.4205/2001)

Tale aspetto risulta dirimente. Pertanto è assorbita ogni altra problematica, inclusa la questione della interpretazione del combinato disposto degli artt.169 e 45 L.F. (è discutibile se in una operazione di cessione di crediti la società in concordato preventivo con continuità possa essere qualificata come soggetto terzo ai fini previsti dall'art.45 L.F.).

Non si ravvisa pertanto il requisito del *fumus boni iuris* a supporto della domanda cautelare avanzata dalla Sas
risulta superfluo tornare sulla questione del *periculum in mora*.

Il reclamo va respinto.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

visto l'art.669 terdecies c.p.c.,
ogni altra istanza disattesa;
rigetta il reclamo;



condanna la Sas in persona del legale rappresentante, a rifondere alla Banca Spa le spese del presente procedimento di reclamo liquidate in euro 2.000,00 per compenso del difensore, oltre spese generali, Iva e Cpa se dovute come per legge.

Così deciso in Ancona, il 3 giugno 2015, nella camera di consiglio di questo Tribunale.

Si comunichi.

Il Presidente Mario Vincenzo D'Aprile

atto sottoscritto digitalmente

IL CASO.it

